

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 33

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **INDIRIZZI IN MERITO AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000,00**

Addì **DODICI APRILE DUEMILASEDICI**, alle ore **17:00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) SANTONI ALESSANDRO	- Sindaco	Presente
2) STEFANINI PAOLA	- Vicesindaco	Presente
3) MONCIATTI GABRIELE	- Assessore	Presente
4) BORELLI PIERLUIGI	- Assessore	Presente
5) NIVAZZI FRANCESCA	- Assessore	Assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:**INDIRIZZI IN MERITO AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000,00**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

Il comma 3, dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006, il quale prevede: *"Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza"*;

- Il comma 3-bis, del suddetto articolo, il quale, nella sua ultima formulazione, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione; *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art.1 comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro);*

PREMESSO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 11 del 25/03/2013 ha approvato la *"Convenzione con La Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per la costituzione della Centrale Unica di Committenza"*;

DATO ATTO CHE:

la predetta convenzione disciplina le funzioni e l'organizzazione attribuite al Servizio di Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per conto dei Comuni aderenti all'Unione;

la Centrale Unica di committenza (C.U.C.) acquista forniture e servizi destinati all'Unione dei Comuni ed ai Comuni aderenti o aggiudica appalti pubblici, conclude accordi quadro di lavori, servizi o forniture destinati all'Unione dei Comuni ed ai Comuni aderenti;

la CUC opera per tutti i Comuni dell'Unione in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi, a norma dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e sm.i., fatte salve le procedure escluse;

sono esclusi dall'applicazione del regolamento gli affidamenti che autonomamente ciascun Comune vorrà effettuare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché agli affidamenti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

sono altresì escluse le spese economali, secondo la disciplina di ciascun Ente aderente (si veda determinazione AVCP nr. 4/2011);

nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

i criteri di riparto delle spese della C.U.C tra i Comuni dell'Unione sono definiti annualmente dalla Giunta dell'Unione, prevedendo una quota fissa predeterminata uguale per tutti i Comuni ed una quota variabile in relazione al numero di procedure attivate. Le spese di pubblicazione degli atti di gara e le spese di contribuzione per il funzionamento dell'AVCP saranno interamente rimborsate dai Comuni interessati dalla relativa procedura;

EVIDENZIATO CHE a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d.Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro;

VISTO il comunicato dell'ANAC del 8 gennaio 2016 con il quale stabilisce il rilascio del codice Cig anche ai Comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti per gli acquisti in autonomia sotto i 40.000,00 euro;

RITENUTO opportuno fornire i seguenti indirizzi al Responsabile Unico del Procedimento in seguito all'estensione della possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro, pur rimanendo operativa la convenzione con l'Unione di Comuni per il servizio di Centrale di committenza:

nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, il Rup procederà ad acquisti autonomi, qualora lo richiedano esigenze di celerità e di semplificazioni del procedimento e/o per gli acquisti non agevolmente programmabili in quanto riferiti a lavori/servizi a carattere non ordinario e per le procedure di acquisizione urgenti;

il Rup dovrà fare riferimento alla Centrale unica di committenza quando gli acquisti di beni, servizi, forniture e lavori sono programmabili e per i quali è possibile conseguire risparmi mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione e la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente deliberato non richiede, così come previsto dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di indirizzo;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI FORNIRE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti indirizzi al Responsabile Unico del Procedimento in seguito all'estensione della possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro, pur rimanendo operativa la convenzione con l'Unione di Comuni per il servizio di Centrale di committenza:

nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, il Rup procederà ad acquisti autonomi, qualora lo richiedano esigenze di celerità e di semplificazioni del procedimento e/o per gli acquisti non agevolmente programmabili in quanto riferiti a lavori/servizi a carattere non ordinario e per le procedure di acquisizione urgenti;

il Rup dovrà fare riferimento alla Centrale unica di committenza quando gli acquisti di beni, servizi, forniture e lavori sono programmabili e per i quali è possibile conseguire risparmi mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione e la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area e all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

DI DICHIARARE il presente atto **immediatamente eseguibile** stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dopo successiva votazione **unanime** favorevole resa per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Santoni Alessandro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbi Paolo

Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata dal **14/04/2016** al **29/04/2016** per 15 gg. consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, nr. 69) e comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr. Barbi Paolo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Lì **12/04/2016**

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr. Barbi Paolo

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

San Benedetto Val di Sambro, 14/04/2016

L'INCARICATO
